

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname

Modifica del 23 marzo 2004

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Il decreto del Consiglio federale del 26 marzo 2001¹ che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere di falegname è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 3

³ Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera², e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza³ valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1⁴ come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 26 marzo 2001, del 7 maggio 2002 e del 5 dicembre 2002⁵, sono dichiarate d'obbligatorietà generale⁶:

1 FF **2001** 1307

2 RS **823.20**

3 ODist, RS **823.201**

4 Art. 2 cpv. 1 DCF del 26 marzo 2001

5 FF **2001** 1307, **2002** 3518 7466

6 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

- Art. 7* Orario di lavoro annuale
- Art. 16* Salari minimi e categorie di lavoratori
- Art. 17* Adeguamenti salariali

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2004 ad eccezione della cifra I e ha effetto sino al 31 dicembre 2005. La cifra I entra in vigore il 1° giugno 2004.

23 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il vicepresidente, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz